

CIA informa

Sommario:

- **infortunio sul lavoro e rientro in servizio**

Scadenziario



INFORTUNIO SUL LAVORO E RIENTRO IN SERVIZIO

Premessa

Con la Circolare n. 17/2026, l'INAIL ha fornito nuove istruzioni operative relative alla gestione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare attenzione alla certificazione medica e alla ripresa dell'attività lavorativa.

Le indicazioni tengono conto:

- dell'evoluzione dei sistemi di trasmissione telematica dei certificati medici;
- dell'estensione della tutela assicurativa a nuove categorie di lavoratori;
- dell'utilizzo di strumenti di sanità digitale negli accertamenti medico-legali.

Le disposizioni chiarite dall'Istituto si applicano sia agli infortuni sul lavoro sia alle malattie professionali.

Quadro normativo di riferimento

La circolare richiama il quadro normativo già vigente in materia, composto principalmente da:

- DPR n. 1124/1965, che disciplina gli obblighi di denuncia e certificazione relativi agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali;
- D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riferimento alla sorveglianza sanitaria e alla verifica dell'idoneità alla mansione;
- D.Lgs. n. 151/2015, che ha introdotto la trasmissione telematica dei certificati medici all'INAIL.

Viene inoltre richiamata la Circolare INAIL n. 10/2016, che aveva già chiarito:

- l'obbligo per il medico o la struttura sanitaria di trasmettere direttamente il certificato all'INAIL;

- l'esonero del datore di lavoro dall'invio del certificato all'Istituto.

Certificazione medica e gestione della prognosi

La certificazione medica di infortunio deve essere trasmessa telematicamente all'INAIL dal medico o dalla struttura sanitaria che presta la prima assistenza al lavoratore.

La trasmissione avviene tramite il Modello 1SS ("Certificazione medica di infortunio lavorativo"), utilizzato sia per:

- il primo certificato,
- i certificati continuativi,
- i certificati definitivi,
- le eventuali riammissioni in temporanea.

L'INAIL precisa che questa classificazione ha esclusivamente finalità operative e non modifica la validità giuridica della certificazione né introduce nuovi obblighi.

Elemento fondamentale del certificato resta la prognosi di inabilità temporanea assoluta al lavoro, che deve sempre indicare:

- la diagnosi;
- la durata prevista dell'inabilità;
- l'eventuale presenza di postumi permanenti.

Nel caso in cui non vengano trasmessi ulteriori certificati, l'ultimo giorno indicato nella prognosi coincide con la conclusione del periodo di inabilità temporanea.

Di conseguenza, sotto il profilo operativo, il datore di lavoro può considerare conclusa l'assenza per infortunio alla scadenza dell'ultima prognosi certificata, salvo diversa indicazione medica.

Ripresa del lavoro al termine della prognosi

La principale novità introdotta dalla Circolare n. 17/2026 riguarda proprio il rientro in servizio del lavoratore.

L'INAIL chiarisce infatti che il lavoratore può riprendere l'attività lavorativa senza la necessità di un certificato medico definitivo.

Ai fini del rientro è sufficiente l'ultimo certificato medico trasmesso all'Istituto che conclude il periodo di prognosi.

Resta comunque possibile che venga emesso un certificato definitivo:

- su richiesta del lavoratore;
- oppure nell'ambito di accertamenti medico-legali avviati dall'INAIL.

In pratica, l'ultimo certificato disponibile può già costituire il documento utile a certificare la chiusura del periodo di assenza.

Nel caso in cui, alla scadenza della prognosi, non venga inviato un certificato continuativo, l'INAIL provvede comunque a definire il periodo di temporanea entro 15 giorni, così da consentire la regolare erogazione delle prestazioni economiche.

Sorveglianza sanitaria e idoneità alla mansione

La circolare precisa che resta invariata la possibilità per il datore di lavoro di attivare la sorveglianza sanitaria tramite il medico competente.

Pertanto, anche in presenza della conclusione della prognosi INAIL, l'azienda può richiedere la verifica dell'idoneità del lavoratore alla mansione specifica, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008.

Ripresa anticipata dell'attività lavorativa

Per quanto riguarda il rientro anticipato rispetto alla prognosi originariamente indicata, l'INAIL ribadisce che tale possibilità è ammessa solo in presenza di un nuovo certificato medico che modifichi la prognosi iniziale anticipandone il termine.

Il certificato può essere rilasciato da qualunque medico.

In assenza di una nuova certificazione che autorizzi la riduzione della prognosi: il rientro anticipato non può considerarsi legittimo.

Aspetti operativi per le aziende

Alla luce delle nuove indicazioni INAIL, le aziende dovranno considerare che:

- il lavoratore può rientrare senza certificato definitivo;
- il termine dell'assenza coincide con la scadenza dell'ultima prognosi trasmessa all'INAIL;
- resta possibile attivare il medico competente per la verifica dell'idoneità alla mansione;
- il rientro anticipato richiede sempre una nuova certificazione medica che modifichi la prognosi originaria.



Scadenziario di Maggio

18 Maggio

Iva Liquidazione Mensile e Trimestrale:

Liquidazione IVA riferita ad Aprile e versamento dell'imposta dovuta

Liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell'imposta maggiorata degli interessi dell'1% (da non applicare ai soggetti trimestrali speciali).

Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendenti e assimilati:

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi-codice tributo 1001).

Irpef Ritenute alla Fonte redditi di lavoro autonomo:

Versamento delle ritenute operate ad aprile per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040)

INPS Contributi IVS

Versamento della prima rata fissa 2026 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti – artigiani.

20 Maggio

Enasarco versamento contributi

Versamento dei contributi relativi alle provvigioni del primo trimestre.